



Corte Sportiva d'Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12 aprile 2018

P.Q.M.

- visti gli artt. 14, 61, 27/1 lett. s) e 27/1 lett. v), Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo così come proposto;
- riforma la decisione impugnata del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo, Comunicato C2/20/GST, e per l'effetto sanziona il giocatore sig. Ervin Selimovic per l'infrazione di cui all'art.27/1 lett.v) (gioco pericoloso in ruck) con la squalifica di due settimane dal 26/3/2018 all'8/4/2018 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 12 aprile 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali